



Centro Unico Stipendiale Interforze

SCHEDA INFORMATIVA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

1 - PREMESSA

L'Assegno unico e universale (AUU)¹ è un beneficio economico riconosciuto a tutti i nuclei familiari con figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022.

Esso sostituisce le seguenti prestazioni/agevolazioni economiche:

- il premio alla nascita o all'adozione di un minore (un assegno una tantum di 800 euro)²;
- l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori³;
- l'assegno ai nuclei familiari con figli e orfanili⁴;
- l'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè)⁵;
- le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni previste per i figli con meno di tre anni, per i figli portatori di handicap e per i contribuenti con più di tre figli a carico⁶.

2 - BENEFICIARI

L'AUU è riconosciuto per:

- ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolga il servizio civile universale.

¹ Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

² Articolo 1, comma 353, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017)

³ Articolo 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 48 (Legge Finanziaria per il 1999)

⁴ Articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69

⁵ Articolo 1, commi 348 e 349, Legge 11 dicembre 2016, n. 232

⁶ Articolo 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.-917

- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Ai fini dell'assegno unico e universale si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)⁷.

N.B. Per i figli di età pari o superiore ai 21 anni portatori di handicap si avrà diritto sia all'AUU che alle detrazioni per figli a carico previste dall'art. 12 del TUIR

3 - PRESENTAZIONE DOMANDA, DECORRENZE ED EROGAZIONE DELL'AUU

La domanda per il riconoscimento dell'AUU è presentata annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno e viene riconosciuto dall'INPS, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, con le seguenti decorrenze:

- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quella di presentazione, **senza corresponsione di arretrati**;

In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 giorni dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza. Decorsi i 120 gg. dalla nascita, l'assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori (ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale), a prescindere dalla convivenza con il figlio, o dal figlio maggiorenne per la quota di assegno spettante, direttamente sul sito web dell'INPS o tramite il Contact Center Integrato (num. Verde 803.164 o numero di rete fissa 06.164164) oppure rivolgendosi ad Istituti di Patronato. Si rammenta che per l'accesso al portale web dell'INPS è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 (o superiore) o di una Carta di identità elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per il personale che ne è in possesso l'accesso è altresì consentito tramite Carta Multiservizi Difesa (CMD).

L'assegno viene erogato **direttamente dall'INPS** in misura intera al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, mediante una delle seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario o postale o su carta di credito/debito dotata di codice IBAN;
- accredito su libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano, scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente ha la possibilità di fornire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine della corresponsione dell'assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

⁷ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

4 - MISURA DELL'ASSEGNO

L'AUU è commisurato al valore dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ed è attribuito secondo gli importi mensili indicati nella Tabella 1 (annesso 1).

Alla misura base parametrata ai diversi livelli ISEE, distinta per figli minorenni e maggiorenni (Tabella 1 – Colonne 1 e 2), possono essere applicate maggiorazioni:

- per ciascun figlio successivo al secondo (Tabella 1 – Colonna 3);
- per ciascun figlio minorenne con disabilità. La maggiorazione è differenziata sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE (Tabella 1 – Colonne 4.1, 4.2 e 4.3);
- per ciascun figlio con disabilità dai 18 ai 21 anni (Tabella 1 – Colonna 5);
- per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (Tabella 1 – Colonna 6);
- per le madri di età inferiore ai 21 anni (Tabella 1 – Colonna 7);
- per ciascun figlio minore nei nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (Tabella 1 – Colonna 8).

E' inoltre riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

In caso di assenza di ISEE, la prestazione viene comunque riconosciuta, in misura minima (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni), sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente nel modello di domanda.

4.1 – ULTERIORE MAGGIORAZIONE TRANSITORIA

Infine, onde consentire un graduale passaggio alle nuove misure a sostegno delle famiglie con figli a carico, in via transitoria per il periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025, è prevista un'ulteriore maggiorazione dell'AUU per i nuclei familiari che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni:

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988 (vecchio ANF).

Tale maggiorazione viene riconosciuta per intero da marzo 2022 a febbraio 2023, per un importo pari a 2/3 fino a febbraio 2024, e per un importo pari a 1/3 fino a febbraio 2025.

Ai fini della determinazione della maggiorazione occorre fare riferimento alle Tabelle A-B-C-D (riportate rispettivamente negli annessi 2,3,4,5 della presente scheda) allegate al decreto istitutivo dell'AUU.

La maggiorazione è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'AUU spettante.

La componente familiare corrisponde al valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A (per i nuclei familiari con entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi) o della Tabella B (per i nuclei familiari con uno solo dei due genitori).

La componente fiscale corrisponde al valore teorico delle detrazioni per i figli determinato sulla base:

- della Tabella C per ciascun genitore, nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 annui;
- della Tabella D, per il solo richiedente, in tutti gli altri casi diversi da quello di cui al precedente alinea.

5 - ASPETTI FISCALI

L'assegno unico universale è neutrale ai fini fiscali, ovvero non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.

L'assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

6 – RINVIO

La presente scheda ha carattere meramente informativo ed è stata redatta allo scopo di fornire agli amministratori uno strumento di supporto in questa fase iniziale del passaggio al nuovo sistema dell'assegno unico e universale.

L'introduzione del nuovo beneficio economico rivoluziona le modalità di corresponsione di quelle provvidenze connesse ai figli a carico, fino ad ora erogate agli amministratori direttamente in busta paga dal datore di lavoro. La gestione dell'assegno unico, infatti, sarà di esclusiva competenza dell'INPS, al quale l'amministrato dovrà rivolgersi direttamente sia per il riconoscimento della nuova prestazione economica sia per segnalare eventuali disservizi o anomalie.

Per quanto riguarda, invece, gli assegni tutt'ora vigenti previsti per i nuclei familiari senza figli, l'A.D. continuerà ad erogare gli stessi in busta paga tramite il sistema NoiPA. Restano, pertanto, invariate le attività e le competenze delle articolazioni amministrative delle F.A. in materia, così come le incombenze a carico degli amministratori che dovranno presentare annualmente la domanda di rideterminazione degli assegni in questione.